

186



TRIBUNALE DI ROMA

186

48 Cronologico

133/14

2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22077 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 trattenuta in decisione all'udienza del 16.4.2013 e vertente

TRA

CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge

- OPPONENTE -

E

MOVIMENTO POLITICO "IL CANTIERE", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Babuino n. 48, presso lo studio dell'avv. Maria Concetta Olivieri, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo De Caterini e dall'avv. Francesco Paola, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

TRIBUNALE DI ROMA
Civile
- GISTRAZIONE VA EF-
FEITUATA A PAGAMENTO

- OPPOSTO -

NONCHÉ

ASSOCIAZIONE "ITALIA DEI VALORI", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Faà di

TRIBUNALE DI ROMA
Civile

LA REGISTRAZIONE VA EF.
FEITUATA A PAGAMENTO

Bruno n. 4, presso lo studio dell'avv. prof. Sergio Scicchitano, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta

- TERZA CHIAMATA -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di rimborsi elettorali; azione di ripetizione di indebito.

CONCLUSIONI

All'udienza del 16.4.2013 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 17.3.2008 la Camera dei Deputati proponeva opposizione dinanzi all'intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo n. 351/08 emesso il 22.1.2008 e notificato il 4.2.2008 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 1.642.040,67, oltre interessi legali e spese, in favore del movimento politico "Il Cantiere" – qualificatosi come successore de "I Riformatori per l'Ulivo", a sua volta co-fondatore dell'alleanza politico-elettorale denominata "Lista Di Pietro-Occhetto", presentatasi alle elezioni per il rinnovo della componente italiana del Parlamento europeo svoltesi il 12 e il 13 giugno 2004 – corrispondente alla metà dell'importo dei rimborsi elettorali, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, di pertinenza della "Lista Di Pietro-Occhetto", scioltesi subito dopo le elezioni. A sostegno dell'opposizione deduceva: i) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione da assoggettare alla cognizione interna della Camera, a norma degli artt. 64 Cost., 20 bis L. n. 515/1993 e del regolamento interno approvato con delibera del 26.7.1994; ii) la decadenza dall'azione proposta per non aver dapprima esperito il rimedio interno, previsto dal regolamento della Camera; iii) il difetto di legittimazione

attiva de "Il Cantiere", per non essere il soggetto titolare del diritto al rimborso elettorale; iv) l'infondatezza della pretesa, sia perché il rimborso spettava solo al partito o al movimento politico ("Italia dei Valori") che aveva presentato la lista alle elezioni europee, sia perché la domanda, inerente i rapporti fra le componenti dell'aggregazione politica che si era presentata alle elezioni, doveva essere proposta nei confronti dell'altro soggetto, con il quale avrebbe dato vita all'alleanza elettorale. Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato nullo o annullato o comunque revocato ovvero, in subordine, che "Italia dei Valori", la quale veniva chiamata in causa, la tenesse indenne dall'eventuale accoglimento della pretesa dell'ingiungente mediante restituzione delle somme indebitamente percepite.

Si costituiva l'associazione "Italia dei Valori", aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione e di decadenza del preteso diritto e sollevando eccezioni di giudicato (costituito dalle decisioni con le quali l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati aveva respinto le domande presentate da "Il Cantiere" volte ad ottenere la corresponsione del rimborso *de quo*) e di litispendenza e/o continenza della presente causa con altra, pendente dinanzi il Tribunale di Milano fra "Il Cantiere" e "Italia dei Valori", avente ad oggetto la domanda di condanna di quest'ultima, previa detrazione delle spese effettivamente sostenute, al versamento del 50% del rimborso elettorale spettante per la partecipazione della "Lista Di Pietro-Occhetto" alle consultazioni elettorali europee del 2004. Instava poi per la sospensione del giudizio, stante la pregiudizialità di quello incardinato dinanzi il Tribunale di Milano, e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di essere - alla stregua della normativa che regola la materia - il solo soggetto avente

diritto al rimborso e negando che "Il Cantiere" fosse in alcun modo riconducibile a "I Riformatori per l'Ulivo".

Si costituiva altresì l'opposto movimento politico, che contestava le avverse argomentazioni ed eccepeva che il soggetto costituitosi a seguito della chiamata in causa non era il movimento politico "Italia dei Valori", bensì l'associazione "Italia dei Valori" (entità ben distinta dal movimento politico), comunque priva dell'autorizzazione prescritta dal suo statuto e titolare di un interesse di mero fatto, onde il suo intervento andava dichiarato inammissibile.

Con ordinanza in data 23.7.2008 il giudice dichiarava la contumacia del movimento politico "Italia dei Valori", dichiarava ammissibile l'intervento dell'associazione "Italia dei Valori" e respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza in data 9.10.2008 veniva respinto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. proposto in corso di causa da "Il Cantiere" diretto ad ottenere l'inibitoria del pagamento, da parte della Camera dei Deputati, in favore dell'associazione "Italia dei Valori" della quota del rateo del rimborso elettorale europeo previsto per il 2008.

"Il Cantiere" proponeva dinanzi alla Corte di Cassazione regolamenti di giurisdizione e di competenza; all'udienza del 22.3.2011 il processo era sospeso *ex art.* 48 c.p.c. in conseguenza della proposizione di quest'ultimo.

Dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte l'istanza di regolamento di competenza (con ordinanza n. 16625/2011), "Italia dei Valori" presentava istanza di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c..

Respinta con ordinanza del 28.8.2012 l'istanza de "Il Cantiere" di declaratoria di estinzione del giudizio ed esecutorietà del decreto

ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 307 e 653 c.p.c., all'udienza del 16.4.2013 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In diritto.

Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 23.4.2012 n. 6331, emessa all'esito del regolamento di giurisdizione proposto nel presente giudizio da "Il Cantiere", ha affermato che, vertendosi in materia di diritti soggettivi, le controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del principio costituzionale secondo cui a tutti è assicurata la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi, e che il potere di contestazione del piano di ripartizione effettuato dall'Ufficio di Presidenza, riconosciuto dal regolamento della Camera dei Deputati 26.7.1994, ha carattere di mero rimedio interno di verifica della regolarità dell'espletamento della procedura di quantificazione e ripartizione dei contributi.

Ne consegue che resta superata non solo l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'opponente e dal terzo chiamato, ma anche le eccezioni avanzate dalle medesime parti di decadenza del diritto e giudicato, fondate anch'esse sulla pretesa esistenza nella fattispecie di un caso di giurisdizione domestica (o autodichia) della Camera dei Deputati con funzione di giudice esclusivo dell'Ufficio di Presidenza, negata invece dalla suddetta sentenza n. 6331/2012.

Quanto all'eccezione di litispendenza e continenza e all'istanza di sospensione per pregiudizialità proposte da "Italia dei Valori", appare

sufficiente richiamare gli argomenti svolti nell'ordinanza del 23.7.2008 per sostenerne l'infondatezza (p. 3, punti nn. 5 e 6).


In particolare, le domande avanzate nel presente giudizio sono due (quella de "Il Cantiere" contro la Camera, avente ad oggetto il pagamento del 50% dei rimborsi elettorali, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L. n. 515/1993 e dell'art. 1, comma 2, L. n. 157/1999; quella della Camera contro "Italia dei Valori", avente ad oggetto la ripetizione di quanto eventualmente ad essa erogato in modo indebito, perché spettante a "Il Cantiere") e nessuna delle due coincide o costituisce parte della causa pendente dinanzi il Tribunale di Milano, proposta da "Il Cantiere" contro "Italia dei Valori" e volta ad ottenerne la condanna al versamento del 50% dei rimborsi elettorali conseguiti dalla Camera.

Anche l'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità del procedimento milanese non appare fondata, in quanto – a parte il fatto che la domanda proposta al Tribunale di Milano attiene ad aspetti non direttamente rilevanti nel presente giudizio (determinazione delle spese elettorali sostenute da "Italia dei Valori" onde determinare la quota di rimborso spettante a "Il Cantiere"; nullità della delibera di approvazione del bilancio 2004 di "Italia dei Valori" per carenza del requisito della chiarezza e della precisione) – essa è fondata sugli accordi interni fra le due componenti politiche e sul presupposto che a "Il Cantiere" compete il rimborso delle spese elettorali previsto dalle norme citate in precedenza (questione che costituisce oggetto del presente giudizio): ne deriva che ad essere pregiudiziale, semmai, è il presente giudizio rispetto a quello pendente a Milano, il cui Giudice non potrà decidere sulla domanda prima che sia stato accertato se "Il Cantiere" ha diritto o meno al rimborso.

Passando alla posizione processuale de "Italia dei Valori" e all'idoneità della riassunzione, dalla stessa effettuata dopo l'ordinanza n. 26625/2011 pronunciata a definizione del regolamento di competenza, ad impedire l'estinzione parziale del giudizio (nei rapporti tra "Il Cantiere" e la Camera dei Deputati) e il conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, secondo la previsione dell'art. 653 c.p.c., occorre ribadire quanto già sostenuto nell'ordinanza del 28.8.2012, in parte in diverso avviso rispetto a quella del 23.7.2008; ossia: i) legittimata passiva a resistere alle azioni di rivalsa e ripetizione di indebito avanzate dalla Camera dei Deputati in caso di mancata revoca del decreto ingiuntivo è l'associazione "Italia dei Valori", soggetto che presentò la lista per le elezioni e incassò materialmente il rimborso in oggetto, apparendo irrilevanti nella presente causa le questioni sollevate dall'opposto in ordine all'asserita violazione della previsione di cui all'art. 1 della L. n. 157/1999 (che riconosce i rimborsi elettorali ai soli partiti politici) e all'unicità/duplicità del soggetto "Italia dei Valori", già affrontate e risolte da altre autorità giudiziarie, e rimaste estranee al giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte, definito con la ridetta ordinanza n. 26625/2011; ii) "Italia dei Valori" è stata chiamata in causa dall'opponente, sul presupposto della comunanza di causa (artt. 269 e 106 c.p.c.), essendo essa titolare di un diritto incompatibile con quello vantato da "Il Cantiere" e quindi interessata a partecipare al giudizio diretto all'accertamento della spettanza del rimborso elettorale *de quo*; iii) ne discende che essa è parte principale e non mero interventore adesivo dipendente, pienamente legittimata alla riassunzione del processo sospeso in seguito alla pronuncia dell'ordinanza con cui è stato deciso il regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. (norma di carattere generale, riguardante anche i casi, come quello di specie, di

declaratoria di inammissibilità del regolamento – così Cass. S.U. 10.10.1992 n. 11065).

Deve aggiungersi che il processo, celebrato secondo le modalità soggettive del litisconsorzio facoltativo, è stato interrotto *in toto* dal giudice a seguito della presentazione del regolamento di competenza e, cessata la causa di sospensione, è stato tempestivamente riassunto da “Italia dei Valori” nei confronti di tutte le altre parti, consentendo così la ripresa del processo (e impedendone l’estinzione) nella sua interezza, ossia con riferimento a tutte le cause in esso comprese. Non vi era l’onere, pertanto, una volta avvenuta la riassunzione ad opera di una delle parti interessate alla sua prosecuzione, che a detta riassunzione provvedessero separatamente e distintamente anche le altre parti.

Passando al merito, la domanda de “Il Cantiere” diretta a conseguire il rimborso elettorale è infondata e va respinta. 

Non vi è ragione di discostarsi da quanto rilevato nell’ordinanza 23.7.2008, con la quale è stata respinta la richiesta di autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Ed invero: 1) “Il Cantiere” – associazione politica fondata il 14.1.2005 (v. atto costitutivo, doc. 32 fasc. “Italia dei Valori”), data ampiamente successiva alle consultazioni elettorali tenutesi il 12 e 13.6.04 – non può avere sostenuto le spese oggetto del rimborso *de quo*; 2) “Il Cantiere” neppure sembra potersi qualificare successore (non è precisato se particolare o universale) de “I Riformatori per l’Ulivo”, che a dire dell’opposto avrebbe partecipato alla competizione elettorale in forma federata con “Italia dei Valori” ed avrebbe perciò diritto a pretendere il rimborso, per due ordini di ragioni: in primo luogo, né nell’atto costitutivo, né nello statuto, né nel manifesto politico denominato “carta di intenti” (docc. 32, 33 e 34 fasc.

associazione chiamata in causa), né in alcuno degli altri documenti prodotti e riferibili a "Il Cantiere" la veste di successore è mai, neppure indirettamente, rivendicata; in secondo luogo, un'eventuale successione sul piano politico a "I Riformatori per l'Ulivo" (tale sembra doversi intendere l'affermazione di parte opposta quando si riferisce alla continuità fra i due soggetti, dimostrata dalla documentazione in atti) non assume alcun rilievo giuridico, posto che il procedimento successorio produce gli effetti della traslazione dell'intero patrimonio giuridico, di alcune o anche di una sola situazione giuridica soggettiva di quel patrimonio da un soggetto di diritto ad un altro solo se vi sia una forma espressa di volontà del dante causa in tal senso o lo prevede espressamente la legge: ipotesi non verificatesi nella fattispecie in esame; 3) la circostanza – evidenziata da parte opposta – che le stesse persone fisiche abbiano dato vita dapprima a "I Riformatori per l'Ulivo" e poi a "Il Cantiere", ferma restando la continuità di intenti, se può assumere un qualche rilievo sul piano politico, non ha alcuna importanza *sub specie iuris*, poiché dimostra, al più, che quei soggetti hanno dato vita a due distinte aggregazioni, diversamente denominate, per perseguire gli stessi obiettivi politici; 4) peraltro "I Riformatori per l'Ulivo" non sembrano avere assunto la connotazione di soggetto di diritto (associazione o altro organismo collettivo che possa essere stato centro di imputazione di rapporti giuridici), posto che non è stato prodotto (in quanto non risulta essere mai stato redatto) l'atto costitutivo previsto dall'art. 14 c.c. e posto altresì che, dalla documentazione acquisita, non è dato desumere alcun elemento che induca a ritenere l'esistenza, giuridicamente rilevante, di un simile soggetto di diritto; 5) ben diversamente, la documentazione prodotta da parte opposta dimostra che la denominazione "Riformatori per l'Ulivo" era una mera designazione di un'area politica, interna allo schieramento del centro-sinistra (dichiarazione di intenti

de "I Riformatori per il Nuovo Ulivo" del 5.2.2004; comunicato del Sen. Occhetto in data 23.2.2004; comunicato de "I Riformatori per l'Ulivo" del 5.7.2004), ma ciò non è sufficiente ad integrare un soggetto di diritto.

Tali argomentazioni non risultano affatto superate dalle successive affermazioni svolte dall'opposto né dalla documentazione prodotta nell'ambito del giudizio cautelare in corso di causa (fra gli altri, elenchi di componenti della struttura centrale de "I Riformatori per l'Ulivo" e de "Il Cantiere", alcuni comunicati stampa in vista di iniziative politiche promosse da entrambi ed infine alcuni atti giudiziari), come già osservato nell'ordinanza del 9.10.2008 che quel giudizio ha definito.

Ed infatti: a) l'ordinanza del Tribunale di Milano del 22.10.2007 resa nel giudizio proposto per la nomina di un liquidatore dell'associazione "Italia dei Valori" (doc. C 8.4 de "Il Cantiere") si sofferma unicamente sulla qualifica di "creditori" dei ricorrenti in quel giudizio e, molto correttamente, precisa che *"creditore è chi assume di essere tale, spettando al giudice, adito per definire una questione nella quale la qualifica di creditore è condizione di procedibilità, valutare in via incidentale se il credito vantato non sia pretestuoso e strumentale ad azioni di disturbo"*: si tratta dunque di una valutazione che, priva di efficacia di giudicato, non può avere rilievo in altri giudizi e, in ogni caso, prescinde completamente dalla questione di fondo rilevante nel presente giudizio, vale a dire se "Il Cantiere" sia o meno successore de "I Riformatori per l'Ulivo" e se quest'ultimo sia o meno un vero soggetto di diritto; b) la decisione del Parlamento europeo che in data 24.5.2006 confermò la nomina a parlamentare europeo del Sen. Occhetto è ancora al vaglio della Corte di giustizia e, trattandosi di una valutazione eminentemente politica, non può valere ad orientare una decisione giudiziaria; c) gli elenchi dei componenti de "I Riformatori per l'Ulivo" e dei fondatori de

“Il Cantiere” (docc. 1, 2 e 4 prodotti all’udienza del 23.9.2008), in quanto privi di data e comunque inidonei a dimostrare la soggettività giuridica dei primi e il rapporto successorio con il secondo, sono irrilevanti; d) i comunicati delle iniziative politiche (docc. 3 e 5) non contengono alcun richiamo o rivendicazione di continuità soggettiva de “Il Cantiere” rispetto a “I Riformatori per l’Ulivo” e denotano al più l’esistenza di fatto, dal novembre 2004, di una formazione politica, solo successivamente costituitasi in forme rilevanti per l’ordinamento giuridico; e) gli atti giudiziari dai quali si pretende di desumere la legittimazione attiva o sono inidonei, perché autoreferenziali (reclamo alla Corte di giustizia proposto dal Sen. Occhetto avverso l’ordinanza del Giudice del Tribunale di Prima istanza, che sospese gli effetti della decisione del Parlamento europeo) oppure sono ininfluenti perché riguardano controversie nelle quali né “Il Cantiere” né “I Riformatori per l’Ulivo” sono parte (atto di citazione e comparsa di risposta nel giudizio riguardante i patti elettorali fra le due componenti della “Lista Di Pietro-Occhetto”).

Nessun ulteriore argomento è stato sviluppato negli scritti difensivi successivi (memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., memoria conclusionale e repliche) da “Il Cantiere”, il quale, oltre a richiamare i documenti già in atti, si limita a riassumere il percorso politico che ha condotto alla costituzione del nuovo soggetto giuridico.

La precedente statuizione assorbe la domanda dell’opponente nei confronti della terza chiamata volta a essere manlevata in caso di accoglimento della pretesa fatta valere in via monitoria da “Il Cantiere”.

La particolare complessità e la novità delle questioni giuridiche trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali (anche della fase cautelare) tra tutte le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 351/08 emesso il 22.1.2008 nei confronti della Camera dei Deputati ad istanza del movimento politico "Il Cantiere";
- dichiara assorbita la domanda della Camera dei Deputati nei confronti della terza chiamata associazione "Italia dei Valori";
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 30 dicembre 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Annamaria Gronda Veraldi



Il Giudice

- dott.ssa Matilde Carpinella -



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 7/1/14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Annamaria Gronda Veraldi



TRIBUNALE DI ROMA
Civile

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO